

POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI
LESMO
.
C.F00748750965

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2006
Alle ore 24.00 del :	31.12.2009

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 DEL 31.12	di ogni anno
---------------------------------	---------------------

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- **Per Accessorio:** l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
- **Per Assicurato:** il Contraente o, se diversa, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulato il Contratto;
- **Per Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione;
- **Per Società:** La/e impresa/e assicuratrice/i;
- **Per Degrado:** il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante;
- **Per Garanzia:** il singolo rischio coperto dall'Assicurazione;
- **Per Indennizzo** o Indennità: la somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
- **Per Optional:** l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
- **Per Polizza:** il documento che prova il Contratto di Assicurazioni;
- **Per Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprese le Imposte;
- **Per Rischio:** la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
- **Per Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Garanzia Assicurativa;
- **Per Franchigia:** la parte del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
- **Per Dipendente:** i Dipendenti, gli Amministratori, i Consiglieri, il Segretario e/o Direttore Generale ed i Consulenti della Contraente.
- **Per Broker:** Assinova Intermediazioni Consulenze srl mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - C.G.A.)

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

Articolo 2

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

Articolo 3

Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Articolo 4

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5

Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile)

Articolo 6

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Articolo 8

Disdetta in caso di sinistro

Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a centoventi giorni.

In caso di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 9

Periodo di assicurazione e proroga

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31 Dicembre 2006 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31 Dicembre 2009. Il Contratto potrà essere disdettato dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno un mese prima di ogni ricorrenza annuale.

Su espressa volontà delle Parti, da concordarsi almeno 120 giorni prima del termine del contratto, la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore periodo di tre anni.

Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al precedente comma, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Articolo 10

Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.

Articolo 11

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture intestate al P.R.A., escluse quelle di proprietà del Contraente, che i Dipendenti, gli Amministratori, i Consiglieri, il Segretario ed i Consulenti della Contraente utilizzano in occasione di missioni, per adempimento di servizio o conseguenti allo stato di "reperibilità", limitatamente al tempo ed al percorso necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione anche fuori strada;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- frane, smottamenti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine;
- incendio, furto o rapina (consumati o tentati).

Articolo 2

Delimitazione dell'Assicurazione

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo Euro 15.000,00, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 fermo restando che l'importo del danno non può essere, in ogni caso, superiore al valore commerciale del veicolo (in base al valore della rivista Quattro Ruote) al momento del sinistro.

L'Assicurazione è prestata inoltre, fino alla concorrenza di Euro 500,00, per le spese che l'Assicurato dovesse sostenere a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per il recupero e l'eventuale rimorchio del veicolo dal luogo dell'incidente a quello indicato dal conducente e/o dall'intestatario al P.R.A. del veicolo ovvero al luogo indicato dall'autorità competente intervenuta nonché per la custodia del veicolo.

L'Assicurazione opera soltanto se il Dipendente è munito di regolare patente di guida a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per missione di servizio o "reperibilità".

Non sono comunque risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché, detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché, agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatasi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Articolo 3

Validità dell'Assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni, l'adempimento di servizio e/o la "reperibilità" siano regolarmente autorizzate;
- b) che le missioni, l'adempimento di servizio e/o la "reperibilità" siano riportate su apposito Registro e/o moduli della Contraente tenuti aggiornati;
- c) che nei predetti documenti siano evidenziati, per singola missione e "reperibilità", i seguenti dati:
 - 1) generalità del Dipendente;

- 2) targa del veicolo;
- 3) luogo e data della missione, adempimento di servizio e/o "reperibilità";
- d) che la Contraente fornisca a richiesta della Compagnia di Assicurazione la scheda del Dipendente indicante le generalità di quest'ultimi, nonché il tipo, modello, targa, data di immatricolazione della autovettura utilizzata per la missione e/o "reperibilità";

Articolo 4

Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per tutti i Paesi in cui vale la carta verde.

Articolo 5

Modalità per la denuncia dei Sinistri

I sinistri devono essere denunciati per Raccomandata dal Contraente alla Compagnia e/o al Broker entro trenta giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità, almeno approssimativa, del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, della Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Articolo 6

Comunicazioni dell'assicurato

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la data ed il contenuto.

Articolo 7

Determinazione dell'ammontare dei danni

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

Nella liquidazione del danno non si terrà conto di riduzioni di valore per effetto di degrado, essendo l'Ente tenuto, per disposizione di Legge (DPR 90/333) a prestare la garanzia nei confronti dei propri dipendenti.

Articolo 8

Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, a condizione che le riparazioni vengano eseguite da carrozzerie autorizzate dalla casa costruttrice; in mancanza la Compagnia deve far eseguire le riparazioni da carrozzerie convenzionate o abitualmente usate; la Compagnia, in accordo con il Contraente - Assicurato, ha anche la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Se entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento del sinistro, la Compagnia non ha provveduto ad informare il Contraente - Assicurato dove fare riparare il veicolo danneggiato, quest'ultimo avrà facoltà di far

riparare il veicolo trasmettendo regolare fattura o copia conforme all'originale, alla Compagnia di assicurazioni onde ottenere il relativo indennizzo.

Per quanto riguarda i tempi di liquidazione, la Compagnia si impegna a corrispondere la liquidazione stessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o copia conforme all'originale, di riparazione del danno, considerando tale termine equo per lo svolgimento degli accertamenti peritali e per la formulazione della proposta di transazione.

Articolo 9

Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede, nonostante l'invito dell'altra, alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito, a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia in Euro.

Articolo 10

Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo; per le spese relative si applica l'Art. 1914 del C.C..

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Articolo 11

Assicurazioni Complementari

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (Franchigia, Scoperti e simili).

Articolo 12

Dolo

L'Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del veicolo Assicurato.

Articolo 13

Colpa grave

Sono compresi i danni avvenuti a seguito di colpa grave del conducente del veicolo o dei trasportati.

Articolo 15

Criterio di determinazione del premio - regolazione del premio

Il premio lordo anticipato, presupponendo un preventivo di n°2.000. Km, viene provvisoriamente stabilito in Euro, salvo conguaglio da effettuare sul numero effettivo di Km e sulla base di un premio lordo convenuto di Euro, per ogni Km.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di Assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Compagnia il dato consuntivo dei Km percorsi per servizio nel corso del periodo di osservazione desunto dall'apposito registro. Poiché, il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Compagnia tutti i dati necessari.

Le differenze attive a favore della Compagnia dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzie di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento delle differenze attive e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Articolo 16 **Diritto di Surrogazione**

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo.

Articolo 17 **Rinvio alle Norme di Legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Articolo 18 **Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, compresa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ASSINOVA INTERMEDIAZIONI CONSULENZE SRL e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla ASSINOVA INTERMEDIAZIONI CONSULENZE SRL, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 19

Clausola di revisione periodica del prezzo

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell'art. 6 della Legge 23.12.93 537 come sostituito dall'art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà fatta prima di ogni scadenza annuale.

Articolo 20

Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo ASSINOVA INTERMEDIAZIONI CONSULENZE SRL.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Spettabile
Comune di LESMO
VIA VITTORIO VENETO N.15
20052 LESMO (MI)

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA (in busta C)

Oggetto: "OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA CON SCADENZA 11/12/2006 RELATIVA AI SERVIZI ASSICURATIVI ". Lotto 2 – POLIZZA KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.

Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	13.000,00
Premio lordo €/Km	€	
Percorrenza minima kilomtrica prevista	Km	2.000
Premio minimo lordo annuo comunque acquisito	€	

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di Legale Rappresentante della Compagnia - Agenzia
con sede in Via.....
partita Iva iscritta alla C.C.I.A.A. di

OFFRE

un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere):
€ (.....)

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata

singolarmente in coassicurazione in A.T.I.

- 1) _____ quota _____
- 2) _____ quota _____
- 3) _____ quota _____

Data,

(Timbro e firma di tutti gli offerenti)

NOTE

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società, ovvero da un suo procuratore speciale: la procura dovrà risultare da atto notarile allegato alla presente dichiarazione. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del dichiarante.